

presenta una modifica al Contratto Collettivo di Lavoro, ma tale modifica è a favore dei prestatori d'opera. Non occorre quindi preoccuparsi di esaminare la legittimità o meno della rappresentanza sindacale.

Can-Pilera che dalla discussione sono emerse preoccupazioni di tutela di interessi diversi. Il Presidente si preoccupa delle diverse categorie; tuttavia bisogna tener presente che l'accordo Paresce riguarda solamente impiegati, commessi e personale di fatica; sono da escludere perciò i Dirigenti.

Il Consiglio - Approva la linea di condotta seguita dal Presidente nelle trattative sia con i Dirigenti, che con la rappresentanza sindacale.

Il Molinelli - Legge il 2° punto dell'accordo Paresce:

" 1/ - Una parte proporzionale pari al 65% di un dodicesimo della retribuzione tabellare annua al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare.

" Per retribuzione base si intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del D. L. 7 dicembre 1943 n. 23/B.

" Tale parte proporzionale non sarà inferiore alle £ 800.- mensili per gli uomini capo famiglia; £ 700.- per le donne capo famiglia; £ 600.- per gli uomini non capo famiglia e £ 500.- per le donne non